

*Statuto del consorzio*

"CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO"

o o o o o

**TITOLO 1 - Della costituzione del Consorzio**

**Art. 1 - (Costituzione)**

È costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche, singole o associate, enti di diritto pubblico aventi attività connessa o affine con la gestione delle risorse ambientali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, un CONSORZIO FORESTALE VOLONTARIO, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio è persona giuridica dotata di autonomia imprenditoriale.

Il Consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al Consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989 n. 80.

Ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, al r.d. 16 maggio 1926 n. 1126 e succ. modificazioni, alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il Consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Il Consorzio è soggetto all'indirizzo e al controllo degli Enti pubblici soci.

**Art. 2 - (Denominazione)**

Il Consorzio è denominato "**CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO**" e può anche essere indicato con la sigla **SEBINFOR**.

**Art. 3 - (Sede)**

Il Consorzio elegge la sua sede presso la Comunità del Sebino Bresciano in Sale Marasino (BS), via Roma 41.

L'Assemblea dei consorziati potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed occorrendo il trasferimento della sede.

#### **Art. 4 - (Oggetto)**

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del Consorzio stesso quali:

- a. la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b. la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- c. la redazione di progetti, realizzazione, direzione dei lavori relativi ad interventi di miglioramento forestale ed infrastrutturale (viabilità agro-silvo-pastorale);
- d. la predisposizione dei progetti di taglio, assegno, stima e vendita dei prodotti del bosco;
- e. lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- f. la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;

- g. la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- h. la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- i. interventi di realizzazione e manutenzione del verde urbano;
- j. coltivazione, propagazione e vendita di piantine forestali ed ornamentali;
- k. la formazione professionale di addetti forestali;
- l. la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- m. la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero;
- n. l'attività di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi e dall'attacco di fitopatologie;
- o. la creazione di occupazione legata alla filiera bosco energia e più in generale a tutti i processi di valorizzazione utilizzazione e manutenzione del territorio mediante l'impiego di personale qualificato.

Oltre i quattro quinti dei ricavi del Consorzio devono derivare dallo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale del Consorzio stesso.

Qualora delegato il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali dei consorziati nell'interesse delle proprietà con conti distinti per ciascuna proprietà.

#### **Art. 5 - (Attività)**

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati, il tutto nei limiti di legge.

A seconda dei casi, il Consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parti di essi.

Il Consorzio pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il Consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio si avvale di un'organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico".

#### **Art. 6 - (Durata)**

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il Consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili; in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il Consorzio può essere sciolto prima della decadenza del termine nei modi indicati dall'art.8.

#### **Art. 7 - (Regolamento interno)**

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

#### **Art. 8 - (Scioglimento e liquidazione)**

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

#### **Art. 9 - (Rinvio al codice civile)**

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

### **TITOLO II - Dei soci**

#### **Art. 10 - (Soci)**

Possono far parte del Consorzio, in qualità di socio, solo gli Enti pubblici e gli enti con personalità di diritto pubblico, sia singolarmente che in forma associata, in quanto proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali e/o aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art.4.

L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati.

Ogni socio del Consorzio ha diritto ad un voto.

#### **Art. 11 - (Ammissione di nuovi soci)**

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l'Assemblea generale dei consorziati e su domanda dell'ente interessato.

#### **Art. 12 - (Recesso, decadenza, esclusione)**

Il Socio cessa di appartenere al Consorzio per:

- a. recesso volontario;
- b. decadenza;
- c. esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione, con disdetta da darsi entro l'anno solare precedente.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al Consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio.

Rimangono salve concordi determinazioni relative alla cessazione della qualifica di socio assunte dal Consorzio e dall'ente interessato, anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo.

#### **Art. 13 - (Obblighi e responsabilità dei soci)**

I soci del Consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del Consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

Salve specifiche situazioni di fatto e di diritto, è fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio; in particolare, per lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del Consorzio.

#### **Art. 14 - (Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)**

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

#### **Art. 15 - (Clausola compromissoria)**

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il Consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano

I soci del Consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi medesima assunta.

### **TITOLO III**

#### **Degli organi consortili**

#### **Art. 16 - (Organi del Consorzio)**

Gli organi del Consorzio sono:

1. L'Assemblea generale dei consorziati
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il presidente
4. l'Organo di controllo

#### **Art. 17 - (Assemblea generale dei consorziati)**

L'Assemblea generale dei consorziati esercita il potere di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività e sulla gestione del Consorzio.

L'assemblea è l'organo attraverso il quale gli enti pubblici consorziati esercitano il controllo analogo sul consorzio ai sensi del successivo art. 18.

L'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo ha il potere di direttiva e di indirizzo ed il potere di veto sulla definizione dell'organigramma del Consorzio e sulle sue modifiche; esprime parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dal Consorzio in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

L'Assemblea può inoltre adottare specifico regolamento per disciplinare in modo preciso e puntuale l'esercizio del controllo da parte dei soci pubblici.

Nell'Assemblea del Consorzio ogni consorziato, in regola con gli obblighi statuari, è rappresentato dal proprio rappresentante legale o da suo delegato.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. Il voto può essere esercitato anche con delega, conferita con atto scritto.

Ad ogni rappresentante un socio, possono essere conferite in sede di Assemblea al massimo due ulteriori deleghe da parte degli altri soci.

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- a. stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio;
- b. approvare i regolamenti interni in applicazioni dello statuto del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
- d. eleggere l'Organo di controllo;
- e. approvare il bilancio di previsione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f. determinare i compensi al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e comunque in misura rapportata

alle indennità previste per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente socio con la maggior popolazione, ed ai componendi dell'Organo di controllo;

- g. deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;
- h. approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i. approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- j. deliberare l'ammissione di nuovi soci al Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- k. approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- l. deliberare la sede definitiva del Consorzio o il trasferimento della stessa;
- m. deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sullo scioglimento del Consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b. sulla proroga della durata del Consorzio;
- c. sulle modifiche dello statuto;
- d. sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
- e. sulla decadenza o esclusione dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assegnate di volta in volta dall'Assemblea dei Soci ad inizio seduta, o al Direttore Tecnico, ad altro funzionario incaricato o, in assenza ad un altro componente dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di

Presidente dell'Assemblea sono svolte dal delegato anagraficamente più anziano presente in assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge, qualora lo deliberi il Consiglio di Amministrazione ed ogni qual volta ne faccia richiesta un consorziato.

#### **Art. 18 - (Controllo analogo)**

In aggiunta alle assemblee dei soci previste dallo statuto, il Presidente del consiglio di amministrazione relazionerà i soci sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- trasmette il Piano Operativo annuale del Consorzio per l'anno successivo il quale è predisposto sulla base degli indirizzi e obiettivi definiti nelle convenzioni per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica stipulate tra Consorzio e i propri soci; i soci possono proporre eventuali variazioni o emendamenti.

- trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione del consorzio relativa al primo semestre d'esercizio. I soci possono richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nel periodo successivo.

Ogni qualvolta richiesto dai Singoli Soci, il presidente o un membro del consiglio di amministrazione del Consorzio, ovvero il direttore tecnico, all'uopo delegati, parteciperà con funzioni referenti alle sedute dei rispettivi organi di governo.

Tutti i documenti inviati dal Consorzio ai soci saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria dei soci da parte di tutti i rappresentanti dei rispettivi organi di governo.

Il consorzio opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e, pertanto, i Soci detengono sullo stesso un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai Soci in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come definiti dalla vigente legislazione. In particolare, il controllo analogo è esercitato da parte dei Soci attraverso:

- l'approvazione del piano operativo, l'approvazione della pianta organica, la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che il consorzio è chiamato a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive (controllo ex ante);

- il controllo-monitoraggio sulla gestione del Consorzio, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi e/o lavori affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative mediante approvazione della relazione illustrativa sull'andamento della gestione del consorzio relativi al primo semestre d'esercizio predisposta dal consiglio di amministrazione, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini (controllo contestuale);

- approvazione del bilancio consuntivo e allegata relazione annuale sullo stato del Consorzio, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati e lavori eseguiti, al numero, alla composizione del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi che accerta quindi il raggiungimento degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta (controllo ex post).

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione in seno dell'assemblea.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività del consorzio;
- b) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) la struttura dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Al di fuori delle materie di cui al comma precedente e nel rispetto delle prerogative riservate in via esclusiva dalla legge agli organi societari, i soci possono sempre, mediante apposita deliberazione assembleare, definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi consortili si devono attenere ed ai quali la gestione del consorzio si deve conformare.

I Soci, nonché i soggetti o gli organi istituzionali riconducibili agli stessi, hanno accesso a tutti gli atti del consorzio, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno al Consorzio, ai Soci medesimi e/o a terzi.

#### **Art. 19 - (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, designati dall'Assemblea generale dei consorziati tra soggetti competenti in materia di gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività.

Il Presidente è scelto tra i componenti dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti sono rieleggibili.

I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al Consiglio di Amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Tecnico, da altro funzionario incaricato o, in assenza, da un altro componente del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 20 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, fermo l'esercizio del controllo analogo, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'Assemblea generale dei consorziati.

Gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a. eleggere nel proprio ambito il Vicepresidente;
- b. predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte degli enti soci;
- c. deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- d. deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine, di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale;
- e. deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del Consorzio;
- f. deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- g. assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- h. approvare i progetti redatti dal Direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

- i . deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del Consorzio;
- j . adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- k . deliberare il regolamento del personale;
- l . nominare il Direttore tecnico del Consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
- m . predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente;
- n . deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- o . deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
- p . disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del Consorzio.

Gli amministratori sono vincolati, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo a trasfusa in appositi atti formali e vincolanti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Direttore ovvero ad uno o più Consiglieri parte dei suoi poteri.

#### **Art. 21 - (Il presidente del Consorzio)**

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il Presidente ed il Vicepresidente scadono dopo cinque (5) anni, contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili.

#### **Art. 22 - (L'Organo di controllo)**

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo si compone di 1 (uno) membro effettivo e di 1 (uno) supplente, nominati dall'Assemblea dei consorziati.

Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali, ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per la durata di cinque (5) anni e sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto i componenti dell'Organo di controllo compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed hanno, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al Consiglio di Amministrazione.

La relazione dell'Organo di controllo costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

#### **Art. 23 - (Strumenti di indirizzo per le politiche sociali)**

Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della direzione del Consorzio, l'Assemblea dei soci, in base agli indirizzi dei Piani di Zona dei Comuni soci e compatibilmente con i piani finanziari programmati, definisce periodicamente le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui il Consorzio deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività.

La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono essere coerenti con gli obiettivi strategici esplicitati dalle linee di indirizzo.

### **TITOLO IV**

#### **Del personale del Consorzio**

#### **Art. 24 - (Il personale del Consorzio)**

Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative, contabili, tecniche e di sorveglianza possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati.

Resta facoltà del Consorzio di avvalersi, sempre tramite convenzione, di personale di enti soci.

Il Consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

#### **Art. 25 - (Il Direttore tecnico)**

Il Direttore Tecnico del Consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle normative vigenti di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Il Direttore Tecnico del Consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
2. aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Al Direttore Tecnico spetta:

1. sovrintendere a tutto l'andamento del Consorzio, curando l'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
2. provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curarne l'esecuzione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;
3. provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali conferite alla gestione consortile;
4. dirigere il personale del Consorzio organizzandone l'attività;
5. provvedere all'esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione in materia di promozione, propaganda e pubblicità per i beni e i servizi offerti dal Consorzio;

6. controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali di incasso.

**Art. 26 - (Norme accessorie per il Direttore tecnico ed il personale del Consorzio)**

Il Direttore Tecnico ed il personale del Consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del Consorzio stesso.

**TITOLO V**

**Della gestione finanziaria del Consorzio**

**Art. 27 - (Finanziamento del Consorzio)**

Il Consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del Consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno ripartiti rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea generale dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al Consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature, nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da

computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il Consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il Consorzio:

- a. provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e dell'erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- b. provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

#### **Art. 28 - (Fondo consortile)**

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti ed eventuali donazioni da parte di soggetti privati.

Gli apporti al fondo consortile sono costituiti da:

- a. quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
- b. eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c. importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempimento ai patti consortili;
- d. proventi derivanti da attività prestate dal Consorzio a favore di terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del Consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

#### **Art. 29 - (Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio annuale e triennale le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato, dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è sottoposto all'Assemblea dei consorziati per la relativa approvazione unitamente al bilancio consuntivo e successivamente inviato ai consorziati nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione dell'Organo di controllo, deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per la relativa approvazione entro la fine del mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 30 - (Norme transitorie e finali)**

Gli organi di cui all'articolo 16 in essere al momento dell'adozione del presente atto rimangono in carica per la durata prevista da ciascuno di essi dal presente statuto, da computarsi dal momento del loro insediamento.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e quelle contenute nelle norme speciali in materia.